

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia ad uso energetico in Comune di Cesana Torinese, rilasciata a Idroalp Valle Dora srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 798-27898 del 24/10/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Idroalp Valle Dora srl - P.IVA/C.F. 08850250013 - con sede legale in Cesana Torinese Piazza Vittorio Amedeo n. 1, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Cesana Torinese, in misura di 2.600 litri/s massimi e 1.369 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 58,80 la potenza nominale media di kW 789;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Dora Riparia, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Cesana Torinese), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;

7) che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alla eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

8) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata dal concessionario ovvero nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

9) di notificare il presente provvedimento al concessionario, alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 28/10/2016:

"(... omissis ...)

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni, sia in fase di cantiere che di esercizio, disposte nel giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al Decreto del Sindaco metropolitano in data 21/10/2016 n. 412-27369 e nel successivo provvedimento di Autorizzazione Unica che verrà rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., nonché in tutti gli atti di assenso comunque denominati compresi in quest'ultimo.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare, per tutta la durata della concessione, la Convenzione stipulata in data 8/4/2016 con l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese, Smat SpA e Acea Pinerolese Industriale SpA per lo spostamento e la gestione dello scarico del depuratore frazione Mollieres di Cesana Torinese, a pena di revoca della concessione.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

(...omissis...)

Art. 8 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1.200 litri/s (DMV base) oltre alla modulazione del 15% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 15%(Qarrivo alla traversa – DMV base) come definita dal D.P.G.R. n. 8/R/2007.

(...omissis...)

Art. 13 – TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

a) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di Autorizzazione Unica da rilasciare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione e all'Arpa territorialmente competente; in ogni caso il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di cui sopra;

(...omissis...)

Art. 14 - ESECUZIONE DELLE OPERE E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario dovrà altresì inviare al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, e l'adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 8;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, e l'adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 9;

(... omissis ...)"